

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 23-1221

Casa di Cura privata Pinna Pintor sita in Torino, V. Amerigo Vespucci n. 61 - Variazione della titolarita' dei provvedimenti di autorizzazione in favore della societa' Pinna Pintor S.r.l. con socio unico Policlinico di Monza S.p.A.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

- con D.G.R. n. 54-34675 del 16 gennaio 1990 è stata confermata, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14 gennaio 1987 n. 5, l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dell'attività sanitaria della Casa di Cura privata Pinna Pintor sita in Torino, Via A. Vespucci n. 61, per complessivi 105 posti letto;

- con D.G.R. n. 129-6314 del 20 maggio 1991 la Casa di Cura privata Pinna Pintor è stata autorizzata alla parziale conversione autorizzativa nosologica, con attivazione all'interno del raggruppamento di Medicina Generale di una unità funzionale aggregata di Oncologia, per n. 10 posti letto già destinati alla specialità di Neurologia;

- con D.G.R. n. 135-9593 del 14 ottobre 1991 la Casa di Cura Pinna Pintor S.r.l. è stata autorizzata all'apertura e all'esercizio di uno stabilimento di fisioterapia e riabilitazione in regime extradegenziale;

- con DGR n. 129-19616 del 2 novembre 1992 è stata confermata, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 5 novembre 1987 n. 55, l'autorizzazione per il mantenimento in esercizio della struttura privata di diagnostica di laboratorio della Clinica Pinna Pintor classificata come Laboratorio generale di base con i settori specializzati di chimica clinica e tossicologia, microbiologia e sieroinmunologia, citoistopatologia;

- con D.G.R. n. 33-29352 del 14 febbraio 2000 la Casa di Cura Pinna Pintor S.r.l. è stata autorizzata alla variazione dell'organizzazione interna dei servizi di degenza con l'attivazione dell'unità funzionale di Chirurgia Cardiovascolare (aggregata) in sostituzione dell'unità funzionale di Cardiochirurgia, ad invarianza dei posti letto (105 unità);

- la Clinica Pinna Pintor - Casa di Cura privata S.r.l. ha presentato in data 7 luglio 2014 avanti il competente Tribunale di Torino ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della Legge fallimentare; il relativo procedimento è stato iscritto al n. 36/14 R.G. Concordati Preventivi.

Vista l'istanza del 13 marzo 2015 (ns. prot. n. 5442/A14050 del 16 marzo 2015) a firma dell'Amministratore Unico della "Pinna Pintor S.r.l." con cui è stata formulata richiesta di volturazione alla società affittuaria Pinna Pintor S.r.l. con socio unico Policlinico di Monza S.p.A., C.F. e P. IVA 11239610014, delle autorizzazioni sanitarie attualmente in capo a Clinica Pinna Pintor - Casa di Cura privata S.r.l., con sede in V. Amerigo Vespucci 61, Torino, C.F. e P.Iva 01135360012.

Visto il contratto d'affitto d'azienda a rogito del notaio Caterina Bima stipulato in data 10 marzo 2015 repertorio n. 122379 e registrato a Torino 1° Ufficio delle Entrate l'11 marzo 2015 al n. 4580, con cui la "Clinica Pinna Pintor - Casa di Cura privata S.r.l." con sede in Torino, A. Vespucci 61, codice fiscale e P.Iva 01135360012 concede in affitto alla società Pinna Pintor S.r.l. con unico socio

(Policlinico di Monza - Casa di Cura privata S.p.A.), avente sede legale in Torino Corso Duca degli Abruzzi 60, C.F. e P.Iva 11239610014, il complesso di beni e rapporti giuridici indicati nel contratto *de quo* ed afferenti l'attività sanitaria svolta presso la Casa di Cura privata Pinna Pintor. Nel contratto si legge che l'Affittuaria ha manifestato la disponibilità ad assumere la gestione dell'azienda attraverso l'affitto della stessa, con contestuale impegno irrevocabile all'acquisto della medesima azienda.

Nell'art. 2 del contratto suindicato le parti convengono di sottoporre l'efficacia del contratto a condizione sospensiva del rilascio, da parte dei competenti organi regionali, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in capo all'Affittuaria e, comunque, l'avveramento di tale condizione dovrà avvenire entro la data del primo aprile 2015 (decorso tale termine il contratto perderà ogni efficacia); l'affitto dell'Azienda avrà durata pari a 12 mesi, ovvero sino al momento in cui verrà stipulato il contratto relativo al trasferimento definitivo dell'Azienda medesima, se anteriore alla scadenza suindicata.

Preso atto che la Clinica Pinna Pintor - Casa di Cura privata S.r.l. è stata autorizzata a stipulare il contratto d'affitto di azienda dal Tribunale di Torino – Sezione fallimentare con provvedimenti ex art. 161, settimo comma, Legge fallimentare, resi, acquisito il parere favorevole del Commissario Giudiziale, nelle date 5 e 10 marzo e depositati presso la Cancelleria del Tribunale Ordinario di Torino rispettivamente nei giorni 6 e 10 marzo 2015.

Vista la visura ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino del 16 marzo 2015 da cui risulta che il sig. Massimo Antonino De Salvo è l'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Pinna Pintor s.r.l., con socio unico Policlinico di Monza S.p.A..

Visto l'oggetto sociale riportato nello Statuto della società "Pinna Pintor S.r.l." che persegue tra i propri scopi "*l'affitto, l'acquisto e la gestione di case di cura e riposo (...), l'effettuazione di servizi sanitari di ricovero, diagnosi e di cura (...), la gestione di servizi sanitari e di aziende o rami di aziende operanti in ambito sanitario*" e ritenuto lo stesso congruo per l'attività da effettuarsi presso la Casa di Cura sita in Torino, Via Vespucci n. 61.

Vista la dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Pinna Pintor S.r.l. da cui non risultano iscrizioni nella banca dati del casellario giudiziale.

Visto il certificato di comunicazione antimafia rilasciato dalla Prefettura di Torino, con cui si comunica che a carico del sig. Massimo Antonino De Salvo, della Società Policlinico di Monza S.p.A. e dei componenti il Consiglio di Amministrazione non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159.

Vista la certificazione dei carichi pendenti rilasciata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, dalla quale risulta l'assenza di carichi pendenti in capo al sig. Massimo Antonino De Salvo, Amministratore Unico della società Pinna Pintor S.r.l..

Vista la visura ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della società Pinna Pintor s.r.l. con socio unico "Policlinico di Monza S.p.A.".

Visto il verbale di riunione del 17 febbraio 2015 trasmesso dal Presidente della Commissione di Vigilanza dell'ASL TO1 e recepito con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO1 con

nota prot. n. 246/H1.05 del 2 marzo 2015; dato atto che nel suddetto verbale la Commissione di vigilanza, riunitasi per valutare la documentazione richiesta in sede di sopralluogo del 4 febbraio 2015 presso la Casa di Cura Pinna Pintor e per valutare talune criticità riguardanti il laboratorio analisi, l'Ambulatorio di RRF 1° livello e le camere mortuarie, ha evidenziato il permanere delle criticità che sono state oggetto di prescrizione da parte della Regione con nota prot. n. 5746 del 18 marzo 2015.

Atteso che nel contratto di affitto succitato si legge che *“l’Affittuaria riconosce di essere a piena conoscenza del c.d. cronoprogramma di lavori di adeguamento redatto dalla Clinica Pinna Pintor – Casa di Cura privata S.r.l. in contraddittorio con la competente Commissione di vigilanza dell’ASL TO1 (...) e, alla presenza dell’Affittuaria stessa, si impegna a rispettarlo”*.

Vista la nota del 17 marzo 2015 a firma del Commissario Giudiziale del procedimento concorsuale afferente la Clinica Pinna Pintor (ns. prot. n. 5752/A14050 del 18 marzo 2015) in cui si rappresenta la necessità che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria in capo alla società di nuova costituzione Pinna Pintor S.r.l. sia rilasciata *“con decorrenza 1° aprile 2015, al fine di garantire l’effettiva sostenibilità del piano di concordato come predisposto dalla società interessata dalla procedura concorsuale ed affinché la volturazione coincida con il passaggio di tutti i dipendenti della Clinica alle dipendenze dirette della precitata nuova società”*.

Ritenuto opportuno, sulla base dell’istruttoria effettuata, prendere atto della intervenuta stipula del contratto di affitto d’azienda, in capo alla “Pinna Pintor S.r.l.”, con socio unico “Policlinico di Monza S.p.A.”, della Casa di Cura Pinna Pintor sita in Torino Via A. Vespucci n. 61 e, conseguentemente, riconoscere, a far data dal 1° aprile 2015, in capo alla società affittuaria Pinna Pintor S.r.l. l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie autorizzate con D.G.R. n. 54-34675 del 16 gennaio 1990 come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 33-29352 del 14 febbraio 2000, con D.G.R. n. 135-9593 del 14 ottobre 1991 e D.G.R. n. 129-19616 del 2 novembre 1992 presso la struttura sita in Torino, Via A. Vespucci n. 61.

Ritenuto inoltre, sulla base di quanto sopraindicato, di porre in capo alla società affittuaria Pinna Pintor s.r.l. con socio unico Policlinico di Monza S.p.A., l’adempimento delle disposizioni impartite con la nota regionale prot. n. 5746 del 18 marzo 2015 secondo le tempistiche ivi indicate, pena la sospensione del titolo autorizzativo.

Verificato il perfezionamento di tutti gli atti necessari per procedere alla variazione della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie svolte presso la Casa di Cura sita in Via Vespucci n. 61, Torino a favore della società Pinna Pintor S.r.l. con socio unico Policlinico di Monza S.p.A., ricorrendo tutti i presupposti giuridici richiesti.

Vista la L.R. 14 gennaio 1987, n. 5 e smi;

vista la L.R. 5 novembre 1987 n. 55;

vista la L. 833/78;

visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 54-34675 del 16 gennaio 1990;

vista la D.G.R. n. 135-9593 del 14 ottobre 1991;

vista la D.G.R. n. 129-6314 del 20 maggio 1991;

vista la D.G.R. n. 129-19616 del 2 novembre 1992;

vista la D.G.R. n. 33-29352 del 14 febbraio 2000;

la Giunta Regionale, udite le argomentazioni del Relatore e condividendole, all'unanimità dei voti espressi nelle forma di legge

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di prendere atto dell'intervenuta stipula da parte della Clinica Pinna Pintor - Casa di Cura privata S.r.l. del contratto di affitto d'azienda della Casa di Cura Pinna Pintor sita in Via A. Vespucci 60 Torino, a favore della società Pinna Pintor S.r.l. con socio unico Policlinico di Monza S.p.A., C.F. e Partita IVA n. 11239610014, a rogito del notaio Caterina Bima stipulato in data 10 marzo 2015 repertorio n. 122379 e registrato a Torino 1° Ufficio delle Entrate l'11 marzo 2015 al n. 4580;

2) di riconoscere, a far data dal 1° aprile 2015, in capo alla società affittuaria "Pinna Pintor s.r.l.", con socio unico Policlinico di Monza S.p.A., C.F. e Partita IVA n. 11239610014, l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie così come autorizzate con D.G.R. n. 54-34675 del 16 gennaio 1990 come da ultimo modificata dalla DGR n. 33-29352 del 14 febbraio 2000, con D.G.R. n. 135-9593 del 14 ottobre 1991 e con D.G.R. n. 129-19616 del 2 novembre 1992;

3) di porre in capo alla società Pinna Pintor s.r.l. con socio unico Policlinico di Monza S.p.A., l'adempimento delle disposizioni impartite con la nota regionale prot. n. 5746 del 18 marzo 2015 nel rispetto delle tempistiche ivi indicate, pena la sospensione del titolo autorizzativo

4) di dar mandato all'ASL TO1 di verificare e comunicare al Settore regionale competente l'attuazione delle disposizioni contenute nella nota regionale prot. n. 5746 del 18 marzo 2015 secondo le tempistiche in essa riportate;

5) di far carico al Legale Rappresentante della società "Pinna Pintor S.r.l.", con unico socio Policlinico di Monza S.p.A., di comunicare agli uffici regionali competenti e all'ASL ogni eventuale elemento di variazione al presente provvedimento.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12.10.2010, n. 22, nonché ai sensi

dell'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)